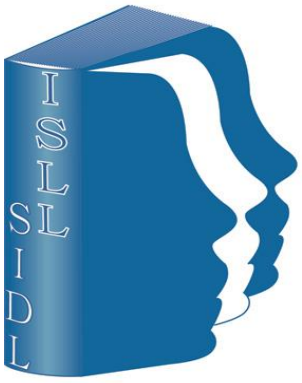

ISLL Papers

The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature

Vol. 18 / 2025

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS

ISSN 2035-553X

Vol. 18 /2025

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN – 9788854971844
DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8632

Essays | ISLL Papers
The Online Collection

Potere disciplinare e segretezza della comunicazione *social*: una anticipatoria nota a sentenza di Alessandro Manzoni

Giovanni Lazzara*

Abstract:

[*Disciplinary power and secrecy of social communication: a preliminary note on the judgment by Alessandro Manzoni*] This paper is inspired by a memorable passage from the novel I Promessi Sposi, in which Manzoni reflects on the false illusion of secrets shared with friends, and uses it as a starting point to comment on two recent rulings of the Suprema Corte di Cassazione (Supreme Court of Cassation). These judgments overturned disciplinary dismissals—imposed for the conduct of two employees who had made statements in a workplace group chat—giving precedence to the constitutional principle of the secrecy of correspondence over a substantive assessment of the unlawfulness of the contested behaviour. Thus, drawing on some perhaps bold literary and philosophical suggestions, this paper attempts to hypothesize a different solution and a more rights-protective interpretation. This perspective resonates with Manzoni's reflections and may serve as a foundation for advancing an alternative interpretative paradigm, one that acknowledges modern communication systems and considers their limitations and their tensions with the claimed secrecy.

Keywords: Social media, secrecy, conflicts, dismissal, Manzoni

1. Manzoni giurista alle prese con Whatsapp e la segretezza della corrispondenza.

Si può immaginare che, con anticipo di quasi duecento anni, due recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (5334/2025 e 5936/2025), pronunciatesi in materia di rapporto fra l'uso della comunicazione attraverso i *social media* o i sistemi di messaggistica istantanea, nel caso di specie *Whatsapp*, ed il potere disciplinare esercitabile dal datore di lavoro, trovino una loro chiave di lettura anticipata ma puntualissima ed integralmente esaustiva, nella penna del più grande romanziere italiano o, meglio, nelle pagine del manoscritto, che si vuole ispirato proprio al ritrovamento di un fascicolo processuale che egli "*raccomodò*" destinandolo alla fama imperitura de *I promessi sposi*?

* Giovanni Lazzara, Avvocato in Roma - glazzara@studioavvlazzara.it

E si può immaginare che, sulla scorta di tale suggestione, si finisca per scoprire che la letteratura ci restituisce innumerevoli spunti per commentare quelle stesse pronunce, evidenziandone possibili profili di lettura critica riconducibili all'esercizio del buon senso che spesso informa la saggezza degli autori che, parlando di altro, finiscono per offrire elementi di valutazione ermeneutica del ragionamento logico giuridico seguito dai Giudici di legittimità?

La risposta non potrà che essere affermativa (e, infatti, lo è), se la penna è quella di Alessandro Manzoni, letterato ascrivibile senza indugio alla categoria dei giuristi sia per diretta discendenza familiare, la madre, Giulia Beccaria, era figlia di Cesare, sia per formazione, sono noti i suoi interessi per il Diritto, sia per attitudine letteraria che spesso si cimenta, sovrappone e integra la narrazione della sua opera, certamente romantica ma contaminata da anticipazioni contigue alla successiva stagione del Verismo italiano.

Sul Manzoni Avvocato si è scritto molto ed è proprio lo studio accuratissimo sulla causa da lui intentata e patrocinata nei confronti dell'editore Le Monnier, per una vicenda connessa ad una ristampa dei *Promessi Sposi,* a restituirci la sua immagine distante dai tratti grotteschi dell'Azzeccagarbugli e restituita a quella di letterato raffinatissimo ed ammirato interlocutore dell'Avvocatura dell'epoca, ritenuta

> una classe di tecnici completamente rinnovata rispetto a quella dell'*ancien régime* che concorre con il suo impegno civile e professionale alla formazione dell'Italia unita[1].

Quella che resta da analizzare, svelandola definitivamente nelle conclusioni del presente scritto, è quindi una prospettiva nuova e diversa dalla quale le parole del Manzoni possano consentire una chiave di lettura, rispettosamente critica, capace di superare la distanza di due secoli per prestarsi, con impressionante attualità, al dibattito della dottrina e della giurisprudenza sul crinale, più che contemporaneo e di assoluta modernità, della valutazione circa la rilevanza, ai fini disciplinari, delle espressioni utilizzate dal lavoratore subordinato in contesti di comunicazione digitale e, in particolare, della messaggistica sui gruppi di *Whatsapp*.

Il tema, dunque, è quello della "risposta manzoniana", declinata attraverso ulteriori e – si auspica – pertinenti contaminazioni letterarie, circa il rapporto fra il valore della segretezza in genere e quello della comunicazione *social* da una parte e il potere disciplinare del datore di lavoro, dall'altra, al fine di ricercare un possibile bilanciamento fra la tutela di principi inviolabili e i rischi collaterali di un eccessivo garantismo.

La presunzione dell'approccio si confida che possa essere benevolmente valutata alla luce di quell'insegnamento di due grandi giuristi che hanno dominato il Foro e l'Accademia con le loro testimonianze e che, nel rivolgersi ai più giovani (ma forse non soltanto a loro) operatori del diritto, ricordavano come

> Un tempo non lontano, gli avvocati erano soliti arricchire le loro difese con più o meno dotte evocazioni letterarie. Era un retaggio antico: per secoli, gli avvocati hanno coltivato, più che il diritto, la retorica, ossia l'arte di persuadere. Cicerone, come è ben noto, era un retore, non un giurista… L'avvocato del nostro tempo può convincere solo con l'argomentazione tecnico-giuridica vertente sul fatto da provare o sulla norma o sul precedente da applicare; ad altro i giudici e le stesse

[1] L. Moscati, *Alessandro Manzoni Avvocato*, Bologna, 2017.

> giurie popolari non prestano ascolto. Impera il positivismo giuridico che però ha anch'esso la sua degenerazione che è il formalismo ossia il prendere il dato tecnico giuridico come valore in sé avulso dalla realtà economica e sociale cui ci si riferisce.[2]

2. Il licenziamento di due lavoratori e la *chat* fra colleghi nel giudizio della Suprema Corte. Il primato costituzionale della segretezza e il "sugo della storia".

Prima delle "evocazioni letterarie" e del ricorso all'enfasi della retorica forense, tuttavia, resta fermo il canone interpretativo rinveniente dal noto brocardo *da mihi factum, dabo tibi ius* a voler confermare l'imprescindibile rilevanza del fatto storico ai fini della riconducibilità dello stesso sotto il dominio della legge.

Ecco che, allora, l'odierna suggestione, come detto, nasce da due recenti pronunce della Sezione Lavoro della Suprema Corte, la n. 5334/2025 e la n. 5936/2025, in materia, appunto, di utilizzabilità dei contenuti delle comunicazioni veicolate attraverso i gruppi di *Whatsapp*, ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro che ne abbia appreso in qualche modo il contenuto, ovviamente senza ricorrere a sotterfugi o illegittime intrusioni[3].

In entrambi i casi, la giurisprudenza della Suprema Corte si è confermata particolarmente rigorosa nell'escludere alla radice la rilevanza delle dichiarazioni rese in via digitale nell'ambito di gruppi "chiusi", in ragione del vincolo costituzionale di segretezza, *ex* art. 15 Cost., che ne precluderebbe *ab origine* la conoscibilità stessa e, dunque, la utilizzabilità ai fini disciplinari con conseguente declaratoria di illegittimità dei licenziamenti seguiti alle contestazioni sollevate ai due dipendenti in ragione delle loro condotte ivi esplicate.

L'obiettivo, dunque, è quello di evidenziare, ricorrendo all'ausilio della più classica narrativa, i possibili profili di criticità di tale rigore interpretativo, svolgendo la funzione dell'Avvocato che, ferma la suprema e indiscussa autorevolezza della Corte regolatrice delle fattispecie in commento, provi ad insinuare il dubbio di una diversa opzione ermeneutica, anche a mo' di paradosso, in prospettiva del possibile mutamento dell'orientamento attualmente espresso, con l'auspicio, altresì e proprio tramite lo strumento "provocatorio" della narrativa classica, di contestualizzare i fatti di causa collocandoli nella realtà economica e sociale in cui gli stessi si calano.

D'altra parte, la possibile funzione (anche) demiurgica dell'interprete del diritto, postula che

> l'interpretazione giuridica possa essere intesa in senso non discorsivo ma come attività rivolta ad operare una conversione delle parole del linguaggio legislativo alla loro attuazione pratica nel contesto situazionale in cui si colloca il problema da risolvere e che richiede pertanto un impulso coscienziale per la creazione di una struttura compositiva che abbia un carattere contestuale rispetto agli enunciati verbali contenuti nelle disposizioni di legge. Il Giudice, l'avvocato, lo studioso si

[2] F. Galgano - F. Grande Stevens, *Manualetto Forense*, Padova, 1996.

[3] In questo caso, infatti, ben altri sarebbero gli scenari destinati ad aprirsi all'interprete in ragione di condotte illecite che assumerebbero profili di rilevanza, non più solamente giuslavoristici e civilistici, che in quanto tali esulano dal contesto del presente scritto.

> avvalgono della lettera della legge per interpretare in senso giuridico la realtà sociale, anche al fine di modificarla" [4].

Per arrivare al "*sugo della storia*" [5], tuttavia, è necessario narrare brevemente i fatti oggetto delle due pronunce in esame concluse, entrambe, con la declaratoria di illegittimità del licenziamento di due lavoratori che le parti datoriali aveva irrogato loro per giusta causa *ex* art. 2119 c.c.

Nel primo (Cass.5334/2025), una lavoratrice di una catena di negozi di abbigliamento di un noto marchio di moda era stata licenziata per aver diffuso sulla *chat* dei colleghi di lavoro (cui partecipavano 15 dipendenti) e durante l'orario di lavoro, il video di una cliente "particolarmente corposa" che si aggirava all'interno dell'area vendita del negozio in cui erano riconoscibili i marchi aziendali, "con il palese intento denigratorio di metterne in evidenza le fattezze fisiche";

Nel secondo (Cass. 5936/2025), il lavoratore aveva subito il medesimo provvedimento espulsivo per aver diffuso nella chat denominata "Amici di lavoro" (composta da 14 colleghi), "alcuni messaggi vocali riferiti al superiore gerarchico *team leader* con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti".

In entrambi i casi, la Suprema Corte ha regolato le fattispecie riconoscendo il contenuto inviolabile delle dichiarazioni rese attraverso il mezzo digitale destinato alla comunità chiusa dei colleghi, ritenendo precluso il vaglio delle stesse nel merito finalizzato a giudicare l'eventuale antigiuridicità della condotta contestata ai lavoratori, già così rovesciando la prospettiva storica manzoniana per la quale "*di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori*"[6].

3. Il fatto evento e la responsabilità della condotta.

Rileva, dunque, prender le mosse dall' esame dell'assetto determinato dal rapporto fra fatto inteso come condotta ed atto compiuto che integra l'evento il cui vaglio di legittimità è devoluto al Giudice.

Nel suo saggio su Nietzesche e Pirandello, Bruno Romano, chiarita la differenza fra i "*fatti*" che accadono e gli "*atti*" che sono scelti dall'uomo nell'esercizio delle sue libertà, afferma che i primi

> senza una inscrizione di senso proveniente dagli atti di un soggetto libero ed imputabile, non sono discussi e valutati in alcuna aula giudiziaria, né mai sono analizzati dal giurista[7]

così quasi a voler tracciare il solco del percorso logico giuridico poi seguito dalla Corte di Cassazione nell'affermare che quelle condotte, pur astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, possano scorrere nell'alveo dell'insindacabilità proprio perché non

[4] V. Frosini, *La lettera e lo spirito della Legge*, Milano, 1995.

[5] La nota espressione manzoniana anticipa che "*I guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta piú cauta e piú innocente non basta a tenerli lontani*", Alessandro Manzoni, *I promessi sposi*, cap. XI, Milano, 1934.

[6] Alessandro Manzoni, *Storia della colonna infame*, Milano, 1934.

[7] B. Romano, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, Torino, 2008.

riconducibili ad un *animus* del soggetto ritenuto *ex ante* consapevole della vulnerabilità del vincolo di segretezza.

Le decisioni della Suprema Corte, infatti, superando il dualismo fatto avvenuto/fatto ascrivibile alla responsabilità di alcuno, si fondano sul granitico presupposto dell'applicazione, ritenuta necessaria, imprescindibile e assorbente, del precetto costituzionale di cui all'art. 15 Cost. Quest'ultimo, come noto, definisce inviolabili "*la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione*"[8], collocando quella di "*comunicare riservatamente*" nell'ambito delle libertà fondamentali dell'individuo nella loro duplice dimensione, spaziale e personale, quale presidio irrinunciabile della dignità della persona umana (art. 2 Cost.) e con ciò proteggendo inderogabilmente il contenuto della corrispondenza ed escludendo preliminarmente che quello delle chat in esame, rispetto al primo perfettamente sovrapponibile, fosse addirittura conoscibile ancor prima che utilizzabile ai fini disciplinari[9].

In altre parole, il principio della segretezza della corrispondenza, applicato in via analogica anche alla comunicazione messaggistica digitale, assurge a schermo protettivo che preclude completamente, e in ogni caso, l'analisi del merito della singola fattispecie oggetto di contestazione disciplinare[10].

Nella necessità di regolare la diffusissima pratica delle comunicazioni *social* e della messaggistica istantanea negli ambienti di lavoro in modo conforme ai principi costituzionali, la giurisprudenza ha subito individuato come spartiacque il criterio della determinatezza della platea dei destinatari. Di conseguenza, essendo il gruppo *Whatsapp* "chiuso", ancorché composto da diversi colleghi di lavoro (e, dunque, "aperto" a soggetti titolari di interessi a conoscere le vicende della medesima attività lavorativa), i contenuti ivi condivisi non avrebbero alcuna rilevanza disciplinare in quanto non conoscibili perché coperti, appunto, da un vincolo di segretezza.

Il rigore dell'approdo giurisprudenziale non sembra tuttavia impermeabile a rilievi di varia natura, il più fondato dei quali, appunto, riconducibile all'esegesi prognostica di Alessandro Manzoni di cui si dirà meglio oltre. Si consideri, anzi tutto, un dato

---

[8] Sull'interpretazione della declinazione contemporanea della natura della corrispondenza la Corte Costituzionale ammonisce che essa vada ricercate e individuata in un paradigma ampiamente comprensivo, tale da abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuate in modo diverso dalla conversazione in presenza. Il Giudice delle leggi ha ribadito che la tutela accordata dall'articolo 15 Cost. prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero e che la garanzia si estende ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici ignoti al momento del varo della carta costituzionale (Corte Cost. sent. n. 170/2023).

[9] Al contrario, nell' ipotesi in cui la condivisione della dichiarazione o di un contenuto multimediale fossero aperti ad un numero indefinito di utenti, gli stessi sarebbero inevitabilmente destinati a sfuggire al controllo del loro autore e pertanto non potrebbe ricevere la medesima tutela costituzionale (Cass. 21965/2018).

[10] Il tema dell'utilizzabilità dei contenuti pubblicati su piattaforme digitali o diffusi attraverso sistemi di messaggistica digitale è da tempo noto alla giurisprudenza di merito e di legittimità che, di pari passo con la divulgazione di tali nuovi metodi comunicativi, ha modificato il proprio orientamento.
In particolare, in un primo momento, con riferimento alle dichiarazioni pubblicate sulla piattaforma *Facebook*, la Corte aveva distinto le comunicazioni rese attraverso il social in relazione alla pubblicità del profilo e, dunque, al numero chiuso o meno dei destinatari della stessa. Infatti, nel ritenere insussistente o meno la giusta causa di licenziamento con riferimento all'uso del social media per divulgare contenuti di rilevanza lavorativa, la Cassazione sottolineava la differenza tra la dichiarazione resa all'interno di una chat e la pubblicazione di un post sulla propria bacheca riconducibile ad un profilo "aperto" e, dunque, conoscibile da una platea indeterminata di utenti della piattaforma (per la rassegna esaustiva della questione dibattuta, v. da ultimo, Cass. 26446/2024, con nota di Alvino, in *Dir. Rel. Ind.*, 1, 2025).

meramente empirico che deriva dalla esperienza, anche di cronaca quotidiana, da cui riceviamo una frequente casistica di vulnerabilità dei sistemi di messaggistica e delle piattaforme social non tanto per opera di ingegnosi pirati del *web* ma solo in ragione di meri episodi accidentali o di situazioni di fatto, volontarie o meno, che svelano l'assoluta fragilità strutturale della diffusione di comunicazioni che si vorrebbe tener riservate.

Va considerato, dunque, che seppur possa essere vero che la platea di destinatari in caso di chat a numero chiuso sia circoscritta ad un determinato ambito soggettivo, non può comunque prescindersi, nell'analisi del possibile disvalore giuridico della condotta (del tutto evidente nei casi di specie e, nel caso della commessa, addirittura tipizzata come tale nel contratto collettivo), che la stessa sia formata da persone tutte qualificate e interessate a conoscere proprio del fatto di cui si parla e proprio perché facenti parte del medesimo contesto lavorativo.

L'oblio del fatto, a beneficio o, in ogni caso, in ragione della sua segretezza da mantenere circoscritta ai partecipanti ad una determinata comunità, in qualche modo sacrifica il concetto stesso di relazione interpersonale e si colloca in una zona in cui il confronto fra l'io che comunica e gli altri che ascoltano degrada a iniziativa unilaterale e, in definitiva autoreferenziale, se non lo si può collocare in un contesto appunto dialettico di persone che partecipano ad una conversazione che, in concreto, non appare molto diversa da un qualunque colloquio che si verifichi in un ufficio, durante una riunione di lavoro.

In questo caso è ancora possibile eludere aprioristicamente l'analisi circa la possibile antigiuridicità della condotta del lavoratore, invocando la tutela di cui all'art. 15 Cost. e sacrificando, ad esempio, non solo la violazione degli elementi genericamente costitutivi della giusta causa di licenziamento e rinvenienti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile, palesemente infranti nel caso di specie, ma anche da quelli specifici e parimenti violati, nel caso della commessa che diffonde il video della cliente obesa in negozio, di cui alla contrattazione collettiva che impongono al lavoratore "*di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai doveri civici*"[11]?

4. Segretezza e relazione con l'altro io. *Animus* del mittente e funzionalità specifica del mezzo di comunicazione.

I valori in gioco non sono di poco momento né si intende sminuirne il rilievo.

Nella libertà e nella segretezza della corrispondenza, infatti, si specchiano due distinti contenuti della tutela costituzionale: da un lato la libertà di comunicare con altri soggetti che ha come elemento costitutivo la determinatezza dei destinatari ed esige che la comunicazione, nel suo aspetto dinamico, non venga in alcun modo spiata, impedita o ostacolata; dall'altro la segretezza che scaturisce dall'*animus* del mittente, dalla sua consapevole, presupposta e accertata volontà di non mettere al corrente del contenuto della comunicazione soggetti diversi dai diretti destinatari della stessa.

Tali soggetti diversi sono, per definizione, gli "altri", intesi come pluralità di singole entità ciascuna delle quali assume valore dialogico nel momento in cui è investita di una confidenza o riceve una notizia e, con la sua diversità e con alterni livelli di

[11] Cfr, CCNL Commercio, art. 225, n. 1 che prevede la forma espulsiva a fronte della grave violazione degli obblighi di cui all' art. 220, I e II comma.

diligenza, ne diviene a sua volta custode potenzialmente abilitato a farne l'uso ritenuto più opportuno.

Ma chi è l'altro, un'entità astratta sottratta al vincolo relazionale perché inabile a disporre di quanto appreso e confinato, con il suo libero pensiero, nello scrigno serrato dal vincolo di segretezza, ovvero un diverso io, con le proprie qualità individuali e a sua volta anch'egli titolato ad esercitare la propria libertà, pure divulgativa, di una confidenza ricevuta?

> Se la storia della libertà di ciascuno è decisa dalla combinazione dei fatti, si ha che la libertà è sempre esclusa dall'essere autrice della propria condizione. La fattualità ha sempre già deciso e …ciascun io non ha dunque alcuna attenzione all'altro come altro io, ossia non ha alcuna attenzione all'altro come altro io, un esistente che esercita la sua libertà[12].

Senza reciprocità del riconoscimento, che deriva anche dall'appartenenza alla condivisa comunità virtuale e alla consapevolezza del comunicare con altri io titolari delle nostre stesse libertà e non necessariamente vincolati al dogma della segretezza, l'individuo si eleva al rango di "soggetto escludente" dell'altro che sa quanto gli si dice, ma non può dire di sapere né tener conto di aver saputo.

La comunicazione intesa come fatto, dunque, non nasce di per sé riservata né costituisce *ipso facto* un segreto anche se, certamente, tale può diventare.

Sotto il profilo sociologico, poi, una stimolante chiave di lettura è offerta da chi ha opportunamente osservato come l'altro sia, per Rousseau,

> il mezzo attraverso cui l'uomo si legittima si gratifica e accresce il proprio ego. La centralità di questa figura cresce proprio con l'evolversi della socializzazione, e la sua complessità si rende palese", da un lato "nella legittimazione del sé che passa attraverso il riconoscimento dell'altro ed è vista come fonte di conflitto e accrescimento dell'ineguaglianza e, dall'altro (opposto al primo), nella "remissione del sé nei confronti dell'altro" che può dar modo di cogliere "una possibile accettazione dell'altro in quanto artefice della propria legittimazione[13].

Se questo è vero, però, se, dunque proprio attraverso la confidenza si perviene ad una forma di riconoscimento della relazione con l'altro che realizza la socializzazione del dialogo, un conto sarà la segretezza della corrispondenza, un altro la sua riservatezza, posto che mentre la prima rientra certamente fra le libertà assolute ed insopprimibili, la seconda afferisce al *modus* della comunicazione, variabile di per sé e suscettibile di esiti diversi in ragione delle qualità soggettive del mittente e dei destinatari e quelle oggettive dello strumento utilizzato per la espressione del proprio pensiero.

Fondamentale, quindi, e per nessuna ragione sacrificabile, è la tutela costituzionale che rimanga circoscritta al rapporto comunicativo che si vuole mantenere segreto e che, proprio per queste ragioni, viene effettuato con cautele e modalità idonee ad escludere terzi dalla conoscenza anche avvalendosi di mezzi di trasmissione convenzionalmente sicuri e, per questo idonei a tale scopo.

Nei casi in cui difetti questa specifica funzionalità del mezzo utilizzato, invece, la volontà del mittente di proteggere nel segreto il contenuto della sua comunicazione si

[12] B. Romano, *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Roma, 1983, cap. III,§ 1.
[13] L. De Blasio, *La figura dell'altro nel Secondo Discorso di Rousseau*, Bookstones, 2025.

risolverà (*rectius*: si dovrebbe risolvere) in una libera manifestazione del pensiero, certamente tutelata con lo stesso rigore, ma consapevolmente suscettibile di subire infinite e non sempre controllabili divulgazioni.

5. Una busta chiusa? Segreto e curiosità umana svelano l'ossimoro.

Ecco allora che sorge spontaneo un interrogativo che rimbalza dall'esperienza comune e del buon senso: può ragionevolmente affermarsi che una chat di *Whatsapp* sia considerabile alla stregua di una "*busta chiusa*"[14], come afferma la Suprema Corte[15] e, quindi, rappresenti uno strumento convenzionalmente riconosciuto come segreto a garantire l'esclusione di terzi non preventivamente individuati dalla possibile conoscenza o conoscibilità di quanto viene suo tramite comunicato?

La risposta, prima delle esaustive, anticipatorie e illuminate conclusioni manzoniane che seguiranno, non può intendersi perentoriamente affermativa e la domanda dovrebbe sollecitare almeno il pungolo di un dubbio.

Una delle più utilizzate funzioni della *app* di messaggistica è la funzione "inoltra" che, in un istante, permette di divulgare, senza alcun consenso preventivo da parte dell'originario mittente, il contenuto del messaggio ad altri soggetti esclusi dal gruppo originario; nelle chat di gruppo, inoltre, uno o più partecipanti sono altresì amministratori della stessa e dispongono di un potere diretto d'intervenire e ammettere nuovi soggetti, anche in questo caso, senza il necessario consenso degli altri membri.

Naturalmente, non ci si addentra, in questa sede, nei possibili sconfinamenti fraudolenti di chi voglia o, comunque, tenti anche solo astrattamente di insinuarsi nella effettiva segretezza altrui a mezzo di sotterfugi, espedienti, *trojan* o, per rimanere nel mondo del lavoro, a soggetti disposti a "spiare" per piaggeria o smania di auto accreditamento presso i vertici datoriali[16].

Ci si riferisce piuttosto all'opportunità di valutare un ripensamento circa la sindacabilità delle singole fattispecie, svestendole dell'impermeabile della segretezza e riconducendole nel perimetro della concretezza del fatto (o della causalità) quale principio escludente per arginarne il "dominio" attraverso l'intervento del diritto che non si sottrae ma vuole regolare quell'evento, sviscerandolo nel merito e restituendolo, infine, alla regola di relazione fra l'io e gli altri[17].

Un fatto, dunque, da valutare anche nel suo materiale accadimento e, quindi, necessariamente anche sulla scorta dei principi generali, non escluso quello relativo alla diligenza dell'uomo medio e alle sue possibili inclinazioni.

Non si tratta di scomodare la curiosità come motore delle relazioni umane anche se non si può dimenticare l'attrazione, spesso invincibile, per la vita degli estranei

---

[14] È appena il caso di accennare che, in un'epoca in cui la corrispondenza era affidata al mezzo cartaceo, la chiusura della busta era considerato di per sé un gesto espressivo di mancanza di fiducia nei confronti del soggetto incaricato della consegna.

[15] V. ancora Cass. 5334/2025.

[16] Parlando di spie, è impossibile non ricordare il loro tratto strategico così attualmente delineato poco meno di 2000 anni fa: "*Solo chi è saggio e sapiente riesce a fare buon uso delle spie, solo chi è benevolo e giusto può indurle a operare in modo opportuno, solo chi è sottile ed acuto riesce a capire come stanno veramente le cose*", cfr. S. Tzu, *L'arte della Guerra*, Torino, 2016.

[17] B. Romano, *op. ult. cit.*

> intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente … fino ad avvertire quel particolare alito che cova in ogni casa ma, nella nostra, noi non lo avvertiamo più perché è l'alito stesso della nostra vita.[18]

Né si vuol qui evocare la teoria relativista di Dostoevskij riferita alla debolezza insopprimibile di chi riceve un segreto a farne comunque uso e, in fondo, a giudicarlo:

> Confessando i propri peccati ad un altro uomo, anche davanti al giudizio di un, per così dire, funzionario eletto, il penitente è, comunque, di fronte ad un altro peccatore, sempre pronto a giudicare e a suscitare ostilità e odio nell'altro.[19]

Né quella leopardiana che relega il segreto all'illusione:

> Uno degli errori gravi nei quali gli uomini incorrono giornalmente, è di credere che sia tenuto loro il segreto. Né solo il segreto di ciò che essi rivelano in confidenza, ma anche di ciò che senza loro volontà, o malgrado loro, è veduto o altrimenti saputo da chicchessia, e che ad essi converrebbe che fosse tenuto occulto. Ora io dico che tu erri ogni volta che sapendo che una cosa tua è nota ad altri che a te stesso, non tieni già per fermo che ella sia nota al pubblico…. Nello stato sociale nessun bisogno è più grande che quello di chiacchierare, mezzo principalissimo di passare il tempo, ch'è una delle prime necessità della vita. E nessuna materia di chiacchiere è più rara che una che svegli la curiosità e scacci la noia: il che fanno le cose nascoste e nuove. Però prendi fermamente questa regola: le cose che tu non vuoi che si sappia che tu abbi fatte, non solo non le ridire, ma non le fare. E quelle che non puoi fare che non sieno, o che non sieno state, abbi per certo che si sanno, quando bene tu non te ne avvegga.[20]

E nemmeno ci si riferisce alla visione di Leonardo Sciascia che scorge nel segreto quasi l'appannaggio esclusivo di un gruppo di potere sempre pronto alla condivisione strumentale dello stesso, tanto che:

> gli storici possono rompersi la testa, a tentare di capire come mai un segreto rigorosamente custodito al vertice degli eserciti alleati (lo sbarco in Sicilia) non fosse per tanti siciliani un segreto.[21]

In disparte il malizioso interesse per le cose degli altri, infatti, la realtà di tutti i giorni offre ogni giorno esempi che dimostrano come la segretezza, intesa come condivisione di un messaggio, o di un contenuto multimediale, con una platea determinata di destinatari, risulti ampiamente vulnerabile proprio perché se, da un lato, nell'ambito delle relazioni umane non direttamente regolate dal diritto, credere nell'altrui lealtà è una prospettiva ragionevole che spesso si rileva fallace[22] e confidare un segreto a qualcuno,

---

[18] L. Pirandello, *L'uomo dal fiore in bocca,* in *Maschere nude, Milano 1955*.
[19] S.M. Capilupi, *Il tragico e la speranza. Da Manzoni a Dostoevskij*, Roma, 2020.
[20] G. Leopardi, *Pensieri, VIII*, Milano, 1951.
[21] Il tema dei segreti attraversa l'intera opera di Sciascia che ne declina il significato riconducendolo ad una strategia di potere e non di confidenza: L. Sciascia, *Fuoco all'anima. Conversazioni con Domenico Porzio*, Milano, 2021.
[22] Nei *Quaderni del diritto e del processo civile, V,* a cura di S. Satta, Padova, 1972, Bernardo Albanese riporta una testimonianza di Celso figlio, per la quale il vincolo giuridico del contratto si ha tutte le volte che "*un soggetto, aderendo ad una proposta altrui…si ripropone di ricevere ciò che dà fidando nell'altrui lealtà*". La patologia di tale affidamento genera un inadempimento che, nel contesto di una conversazione colloquiale fra colleghi

nella certezza che egli non lo diffonderà ulteriormente, si risolve in una fiduciosa speranza, dall'altro l'aspettativa di segretezza della comunicazione *social*, per come oggi quest'ultima viene notoriamente abusata, rappresenta poco meno che un ossimoro che come tale andrebbe compiutamente considerato e non obliato in ragione di un principio di protezione, pur irrinunciabile, dilatato a dismisura[23].

Ciò vale non solo in ragione dei canoni derivanti dalla comune esperienza quotidiana e della regola del segreto che, per essere davvero tale, si dovrebbe accomodare sulla "*sedia della solitudine*"[24] ma, soprattutto, in un'epoca in cui la corrispondenza non viaggia più sulle dimensioni spazio temporali che furono concepite dai Padri Costituenti che accuratamente ne garantivano la segretezza assoluta, anche per la opportuna e fondamentale reazione ad un periodo storico in cui questa costituiva un valore totalmente negato.

Sia consentito, allora, richiamare nuovamente Luigi Pirandello:

> non si vuol negare che è inutile studiarsi di tener segrete certe cose perché non trapelino a nessuno: ad onta d'ogni diligenza ci s'accorge poi per tanti segni che tutti invece sanno e che solo per pietà han finto d'ignorare.[25]

6. Il principio di responsabilità come garanzia

Valorizzando l'elemento soggettivo e così riportando la persona del lavoratore al centro delle proprie responsabilità[26], dunque, forse si profilerebbe un più equo scrutinio dei principi che rilevano nella materia di cui ci stiamo occupando e che non andrebbero risolti in una prospettiva di prevalenza degli uni a discapito degli altri quanto piuttosto in quella di una ponderazione tra principi.

La valutazione dell'*animus*, infatti, non può essere marginalizzata rispetto al *thema decidendum* devoluto al Giudice sol perché espresso in un contesto che si assume (ma così non è) protetto dal vincolo di segretezza, così rendendo irrilevante la differenza

---

di lavoro e, dunque, fuori dalle solennità formali e dai vincoli obbligatori del negozio giuridico, si risolve nella mera mancata realizzazione di una (forse imprudente) aspettativa.

[23] Si segnala che la più recente dottrina civilistica si sta interrogando su possibili profili di contiguità fra le *chat*, i *social* e la condivisione dialogica per via telematica da un lato e le associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 c.c., di cui non può dubitarsi che si collochino *ex* se al di fuori del perimetro della segretezza, dall'altro. Il parallelismo si sviluppa considerando in entrambi i casi la sussistenza del vincolo di un fenomeno di "*socialità virtuale*" regolato da un amministratore (e dai suoi poteri) e/o da un rapporto contrattuale a monte, cfr. R. Di Raimo, *Le associazioni non riconosciute*, in *Tratt. Dir, civ e comm. Cicu Messineo*, Milano, 2024.

[24] "*In casa avevo tre sedie, una per la solitudine, due per l'amicizia, tre per la compagnia*", cfr. H.D. Thoreau, *Walden ovvero la vita nei boschi*, Torino, 2015.

[25] L. Pirandello, *Sedile sotto un vecchio cipresso,* in *Novelle per un anno, IX,* Milano 1985.

[26] Nella prospettiva di valorizzazione dell'elemento soggettivo caratterizzante le condotte del lavoratore riconducibili alla sua valutazione prognostica del rischio, la stessa giurisprudenza in materia di infortunio sul lavoro insegna che, in caso di sinistro, il datore di lavoro non è responsabile solo se l'imprudenza del dipendente ha determinato un rischio che travalica la sua sfera di controllo e, dunque, se la responsabilità dell'accaduto sia ascrivibile ad una negligenza assoluta di quest'ultimo non controllabile dal datore (da ultimo, Cass. pen., 22843/2025). In altre parole, "*se il lavoratore è responsabile esclusivo della propria condotta e l'abbia posta in essere non valutando ex ante le conseguenze che la stessa potrà determinare e, di fatto, avrà poi determinato*".

sostanziale che esiste fra la conoscibilità di un fatto, in astratto preclusa, e la sua materiale conoscenza comunque acquisita in concreto.

Allo stesso modo non può ritenersi che detto *animus* rimanga insensibile al contesto virtuale nel quale lo stesso si esplica (un gruppo di colleghi di lavoro), posto che tanto i *social* media quanto, a maggior ragione, una *chat* collettiva di *Whattsapp* non appaiono strumenti idonei allo svolgimento di un rapporto comunicativo attuato con cautele e modalità tali da escluderne terzi dalla conoscenza proprio perché entrambi ontologicamente connessi ad una funzione di dichiarata condivisione e socialità.

La condotta assunta davanti ad altri[27], anche se si confida nella presunta riservatezza di questi, risponde certamente ad una facoltà dell'individuo nel senso di libera opzione comportamentale che realizza una scelta presupposta e legittimata da un preesistente diritto soggettivo[28] ma spesso costituisce di per sé un'imprudenza rispetto all'aspettativa di segretezza e, se assunta in presenza di possibili soggetti che, pur limitati nel numero, assumono comunque la qualifica di controinteressati in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo, si spinge consapevolmente al di fuori del perimetro della ragionevole prudenza con cui l'uomo medio deve attendere alle proprie attività e, a maggior ragione, del dovere di diligenza del prestatore di lavoro di cui all'art. 2104 c.c..

Non si tratta, insomma, di trascurare soltanto il rischio che, nel gruppo, ci sia pur sempre un collega "*troppo libero di scilinguagnolo*"[29] e come tale potenzialmente loquace oltre i limiti dell'affidamento altrui nella sua riservatezza, quanto piuttosto l'accettazione consapevole e preventiva di porre in essere una condotta idonea a veicolare il proprio pensiero attraverso un mezzo destinato a raggiungere una platea di destinatari fra i quali il segreto degrada a mera e marginale eventualità.

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di conferire prevalenza assoluta al canone cristallizzato nell'art. 15 Cost., sembra quindi corretto sottolineare che il non mettere certo in discussione i principi inviolabili di segretezza e di libertà di manifestazione del pensiero, a maggior ragione se critico[30], non può obliterare il fatto che proprio questi siano messi in pericolo non dall'intrusione datoriale o, comunque, esterna al gruppo, quanto proprio dal contesto stesso di pluralità dei destinatari e dalla qualità dello strumento utilizzato per la sua divulgazione quando detta libertà non sia assistita da alcuna efficace garanzia o vincolo giuridico e detta segretezza non possa ontologicamente rispondere al parametro minimo sufficiente di mezzo idoneo ad escludere i terzi "indesiderati" dalla conoscenza di quanto suo tramite veicolato.

Il cono d'ombra protettivo del vincolo di segretezza, dunque, esiste nella misura in cui sicuro sia il mezzo che il soggetto sceglie per comunicare e vincolati alla sua custodia siano coloro che ricevono la comunicazione, fermo restando che più persone

---

[27] A conferma di ciò si segnala come la Corte di Cassazione sia recentemente intervenuta confermando la giusta causa di un recesso datoriale a seguito di un epiteto rivolto da una lavoratrice nei confronti del suo superiore gerarchico, valorizzando appunto la circostanza a mente della quale tale condotta era stata assunta "in presenza di altra dipendente", così determinando la sensibile accentuazione della "gravità" e della "platealità" della stessa ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa (Cass. 24 luglio 2025, n. 21103).

[28] R. Nicolò, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1962.

[29] La definizione, riferita agli avvocati che si dilungano eccessivamente nelle loro arringhe contaminando il loro ragionamento con elementi talvolta superflui piuttosto che addirittura estranei allo stesso o, che sarebbe stato opportuno tacere *("Vir bonus tacendi peritus")* è di Piero Calamandrei, cfr. Id., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1989.

[30] In materia di diritto di critica del lavoratore esternabile anche a mezzo *social,* v. Cass. Lav., 5331/2025.

che parlano in un unico contesto "dialogano" non "si confidano", soprattutto se sono colleghi che scrivono e leggono temi connessi alla loro prestazione di lavoro.

L'utilizzo dei social, come detto, sempre idoneo a dar luogo ad un'infinita serie di "inoltra" non governati ed ingovernabili dal mittente originario, si colloca di per sé al di fuori di questo schema proprio perché non garantisce la inviolabilità interna dello strumento, né vincola ad alcun segreto i partecipanti a quella che rimane, anche etimologicamente, una conversazione e ai quali, in definitiva, non viene appunto consegnato alcun obbligo di segreto.

Imprescindibile, dunque, dovrebbe essere la valutazione, anzi tutto, della responsabilità dell'individuo che invece, sotto il mantello protettivo della segretezza[31]., viene collocata ai margini del vaglio giurisdizionale travolgendo non solo il contenuto oggettivo della condotta fonte di contestazione ma anche la sostanziale differenza che separa la conoscibilità di un fatto dalla sua materiale conoscenza[32].

Considerare che il concetto di corrispondenza non può restare ingessato in forme arcaiche e divenute obsolete, aprendosi alla comunicazione attuata tramite la cosiddetta piazza virtuale dove peraltro si consuma velocemente e senza confini spazio temporali predefiniti né definibili[33], gran parte della socialità, non comporta *tout court* il venir meno della indiscutibile tutela costituzionale della segretezza ma, al contempo, deve in qualche modo confrontarsi con le evidenti e dichiarate insidie arrecate a quest'ultima che postulano l'altrettanto irrinunciabile necessità di vaglio del contenuto antigiuridico delle condotte umane assunte in difetto di ordinarie cautele.

Nel caso della chat fra colleghi (ben quindici) nella quale uno dei partecipanti apostrofa il datore di lavoro (Cass. 5936/2025)[34] si può ragionevolmente supporre che quello stesso individuo avrebbe assunto un contegno diverso durante una riunione formalmente convocata, così attenuando la rilevanza dell'elemento soggettivo della

---

[31] Una *chat* di gruppo di *Whattsapp*, come pure l'utilizzo in genere dei *social*, entrambi ontologicamente connessi ad una funzione di dichiarata condivisione e socialità, per il loro diffusissimo utilizzo e per l'istantaneità del metodo comunicativo non consentono di attuare rapporti interpersonali regolati da quelle cautele e modalità idonee ad escludere terzi dalla conoscenza e, dunque, non possono *ipso facto* annoverarsi nell'ambito di una conversazione segreta, proprio perché la stessa Cass. 5334/2025, sottolinea che affinché questa davvero si realizzi con "*modalità idonee*" e, dunque, con "*l'impiego di mezzi di trasmissione convenzionalmente riconoscibili come segreti*".

[32] Ricorrendo alle categorie civilistiche, una diversa chiave di lettura può ravvisarsi ai sensi dell'art. 2727 c.c.; le presunzioni, infatti, sono le conseguenze che la legge o il Giudice trae da un fatto noto, in qualche modo conosciuto, per risalire ad un fatto ignorato, che non si sarebbe potuto conoscere, comunque devoluto alla sua cognizione. Applicando tale criterio alla fattispecie oggetto della sentenza, il fatto noto sarebbero il video o il messaggio vocale inoltrati sulla *chat* dei colleghi, da cui potrebbe risalirsi a quello ignorato, ossia la sua materiale conoscenza.

[33] Al riguardo, non può trascurarsi, l'errore di sottovalutazione preventiva del rischio con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 2104 del codice civile che si realizza nella non adeguatamente ponderata espressione del proprio pensiero a discapito del dovere di diligenza. Inoltre dovrebbe giudicarsi l'antigiuridicità della condotta che, attraverso la diffusione dei segni distintivi dell'impresa o l'individuazione del proprio *management* destinatario dei giudizi espressi, espone la parte datoriale al rischio di riconoscibilità per sé e per i suoi dipendenti rilevante *ex* art. 2105 c.c.. Ed ancora, le dichiarazioni rese possono alimentare il disvalore dell'ambiente lavorativo tramite condotte direttamente riconducibili al concetto di insubordinazione, come declinato dalla legge e dai vari modelli di Ccnl, da intendersi non solo come inadempimento alle disposizioni ricevute ma, alla luce del dovere di fedeltà, in un'accezione più ampia che valuti ogni condotta sotto il profilo della sua idoneità a pregiudicare l'esecuzione della prestazione nel quadro della organizzazione aziendale (Cass. 5804/1987).

[34] Sui limiti del diritto di critica a mezzo *social*, si veda anche Cass. 5331/2025.

condotta e dimostrando, però, che proprio l'intenzione con la quale le dichiarazioni vengono rese debba essere sindacabile senza filtri di segretezza.

La forza espansiva della comunicazione digitale costituisce un dato immanente all'uso dei social acquisito alla percezione comune ed è rispetto a questo, più che al paradigma astratto, che si ricollega la necessità di ripensare il superamento dei tradizionali canoni della segretezza attraverso una rilettura da declinarsi con riferimento all'attuale valore della riservatezza, spesso sacrificata per mano, più o meno consapevole, dei suoi stessi titolari che "abusano" nel condividere, esternando e amplificando le proprie (non sempre) legittime sensazioni.

Se questo è vero, però, la fondamentale tutela costituzionale dovrebbe comunque entrare in sintonia con le regole dell'esperienza, prima fra tutte, quella della cautela nel lasciarsi andare in ambienti solo virtualmente chiusi, perché in realtà notoriamente aperti, a dichiarazioni idonee comunque ad evidenziare una condotta scorretta e, anche per ciò solo, illecita.

Soccorre, in tal senso, l'analisi dell'art. 4 Cost., in particolare del secondo comma, che consente di scorgere un nuovo equilibrio tra garanzie di medesimo rango costituzionale. Ciascun cittadino "h*a il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*" e, con ciò, egli diviene anche titolare di un generale dovere di "*continenza formale*" e di scrupolo nel modo di lavorare che si realizzano nella correttezza dell'adempimento (art. 2104 c.c.).

È pur vero, però, che affermare l'inviolabilità di un segreto non dovrebbe risolversi nella negazione preventiva dell'accertamento circa il fatto che quel segreto davvero sia tale.

Sulle diverse ed ulteriori implicazioni "sacrificate" dall'assorbimento della fattispecie nell'inviolabilità del vincolo di segretezza, poi, ci si limita a segnalare quella della sensibilità dei colleghi che, dal contenuto divulgato sulla chat di gruppo, possano rimanere turbati, ove non addirittura offesi; tale fatto, una volta dedotto ed accertato, costituisce un'ipotesi non arginabile nel rapporto tra le sole parti coinvolte, sollecitando piuttosto l'onere datoriale (art. 2087 c.c.) di farsi garante della tutela morale e materiale della salute dei propri dipendenti intervenendo su azioni che inquinano l'ambiente lavorativo e che espongono alcuni dipendenti a pressioni psicologiche, ovvero all'emulazione derivante da condotte disincentivanti e non sanzionate[35].

7. I limiti della segretezza come dogma e la soluzione finale manzoniana.

"*Lo strappo nel cielo di carta*"[36] della segretezza come dogma, dunque, consiste appunto nel valutare se davvero la condivisione di un fatto fra colleghi possa ricevere protezione assoluta o se non sia piuttosto necessario accertare se, tramite detta condivisione avvenuta con infondata confidenza nella riservatezza degli interlocutori e del mezzo adottato, non si realizzi una condotta antigiuridica suscettibile di vaglio di merito, pur non necessariamente sanzionatorio.

[35] Sul disvalore ambientale della condotta quale modello diseducativo per gli altri dipendenti v. Cass. 8660/2017.

[36] L. Pirandello, *Il fu Mattia Pascal,* Milano, 2008.

Espugnare la roccaforte convenzionale della segretezza, allora, non mette a repentaglio la libertà di espressione, la cui irrinunciabile tutela attuativa non può conoscere, questa sì, deroga alcuna; tale approccio, semmai, consente di scrutinare la reale antigiuridicità di una condotta, anzi tutto nell'interesse dell'incolpato che, proprio da quel sindacato potrebbe uscire indenne vedendosi riconosciuta la piena legittimità del proprio operato.

Confidare nel segreto e nella riservatezza altrui, dunque, si risolve in un'opzione che, alla prova dei fatti, realizza uno scenario meno garantista per lo stesso lavoratore, il giudizio sulla cui condotta non dovrebbe arrendersi innanzi alla torre inespugnabile della segretezza ma piuttosto confrontarsi, magari anche con l'esito di conquistarlo, sul terreno dell'antigiuridicità della fattispecie al fine di escluderne, ovvero accertarne, la reale consistenza.

Da qui l'auspicio di un'evoluzione dei canoni generali, presidio insuperabile del vivere civile, secondo la realtà delle nuove forme di espressione del pensiero umano che contemperino il più equo bilanciamento fra la tutela di una segretezza reale e la garanzia irrinunciabile del vaglio dei poteri datoriali da esercitarsi senza sconfinamento o abuso delle facoltà di controllo contemplate dall'ordinamento né scorciatoie delatorie ma nel rispetto della correttezza formale e sostanziale di un procedimento disciplinare, concentrato sul fatto e non sul velo che lo protegge, da intendersi come applicazione specifica di quella essenziale "*dichiarazione del diritto*" che si realizza solo attraverso il processo celebrato attraverso un sistema di regole date[37].

Dilatando il paradigma della non conoscibilità del merito della condotta che si intende sanzionare, infatti, si rischierebbe di pervenire a conclusioni assai più drastiche in punto di inammissibilità dell'intero procedimento disciplinare con conseguente nocumento del lavoratore stesso che vedrebbe il fatto a lui imputato noto al datore di lavoro ma non valutato attraverso il bilanciamento delle garanzie di un regolare procedimento (art. 7 L. 300/1970) né, eventualmente, assistito da quelle ordinamentali che si realizzano nella piena tutela giurisdizionale.

Ed eccoci, dunque, al "*sugo della storia*" che si lascia così, senza commento, perché leggendolo, parola per parola, si ha la sensazione che Manzoni già avesse avuto note le sentenze in commento, motivando perché, da giurista qual si è visto che era, l'approdo della Suprema Corte, peraltro condivisibile nel merito della sanzione sproporzionata del licenziamento rispetto alla condotta contestata, offra lo spunto per suggestioni rispettosamente critiche che si auspica possano suscitare un'eco nei futuri orientamenti, anzi tutto di merito, evidenziando il profilo della segretezza come valore assoluto destinato però ad esaurire la sua protezione quando si affidi con colpa o negligenza il segreto al mezzo o al contesto interpersonale[38] inadatto a riceverlo e, men che meno, a custodirlo.

> Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia; e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due, come gli sposi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno: il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà

[37] S. Satta – C. Punzi, *Diritto Processuale civile*, Padova, 1987.

[38] Sulla rilevanza degli interlocutori ai fini dell'aspettativa di riservatezza non si può provocatoriamente non considerare che "*la presenza degli stupidi rende socialmente inagibile la sincerità*", cfr. A. Gambaro, *I dieci comandamenti*, Milano, 1991.

> a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno; e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugualmente fidato, e imponendogli la stessa condizione. Così, d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivar mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno non avesse che due amici: quello che gli dice, e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci son degli uomini privilegiati che li contano a centinaia; e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengon sì rapidi e sì moltiplici, che non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il Griso aveva ordine di scovare: il fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando, verso le ventitré, col suo baroccio, a Pescarenico, s'abbatté, prima d'arrivare a casa, in un amico fidato, al quale raccontò, in gran confidenza, l'opera buona che aveva fatta, e il rimanente; e il fatto sta che il Griso poté, due ore dopo, correre al palazzotto, a riferire a don Rodrigo che Lucia e sua madre s'eran ricoverate in un convento di Monza, e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano.[39]

Riferimenti bibliografici

Calamandrei P., 1989, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, Ponte alle Grazie.

Capilupi S.M., 2020, *Il tragico e la speranza. Da Manzoni a Dostoevskij*, Roma, Lithos.

De Blasio L., 2025, *La figura dell'altro nel Secondo Discorso di Rousseau*, Bookstones.

Di Raimo R., 2024, *Le associazioni non riconosciute*, Tratt. Dir, civ e comm., Milano, Giuffrè.

Frosini V., 1995, *La lettera e lo spirito della Legge*, Milano, Giuffrè.

Galgano F. - Grande Stevens F., 1996, *Manualetto Forense*, Padova, Cedam.

Gambaro A., 1991, *I dieci comandamenti*, Milano, Giuffrè.

Leopardi G., *Pensieri, VIII*, 1951, Milano, Mondadori.

Manzoni A., 1934, *I Promessi sposi* e *Storia della colonna infame*, Milano, Sonzogno;

Moscati L., 2017, *Alessandro Manzoni Avvocato*, Bologna, Il Mulino.

Nicolò R.,1962, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè.

Pirandello L., 1955, *L'uomo dal fiore in bocca,* in *Maschere nude*, Milano, Mondadori.

Pirandello L., 1985, *Sedile sotto un vecchio cipresso*, in *Novelle per un anno, IX*, Milano, Mondadori.

Pirandello L., 2008, *Il fu Mattia Pascal*, Milano, Mondadori.

[39] A. Manzoni, *I promessi sposi*, op. *cit.,* cap. XXI.

Romano B., 1983, *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Roma, Bulzoni.

Romano B., 2008, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, Torino, Giappichelli;

Satta S.- Punzi C.,1987, *Diritto Processuale civile*, Padova, Cedam.

Sciascia L., 2021, *Fuoco all'anima, Conversazioni con Domenico Porzio*, Milano, Adelphi.

Sun Tzu S., 2016, *L'arte della Guerra*, Torino, Einaudi.

Thoreau H.D., 2015, *Walden ovvero la vita nei Boschi*, Torino, Einaudi.